

# RETTIFICHE

## **Rettifica del regolamento (UE) 2023/1214 del Consiglio, del 23 giugno 2023, che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina**

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 159 I del 23 giugno 2023)

1. Pagina 6, considerando 43:

*anziché:* «(43) La decisione (PESC) 2023/1217 riporta precisazioni circa le autorità competenti che ricevono le comunicazioni relative ai voli non di linea tra la Russia e l'Unione»,

*leggasi:* «(43) La decisione (PESC) 2023/1217 chiarisce ulteriormente le prove necessarie per l'importazione di prodotti in ferro e acciaio lavorati in un paese terzo che incorporano prodotti in ferro e acciaio originari della Russia.»

2. Pagina 8, punto 4) relativo all'articolo 2 *quinquies*, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 833/2014:

*anziché:* «1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull'applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.»

*leggasi:* «1. Le autorità competenti scambiano con gli altri Stati membri e con la Commissione informazioni sull'applicazione degli articoli 2, 2 bis e 2 ter, comprese informazioni sulle autorizzazioni rilasciate o negate e, nel caso di sospette scelte opportunistiche o in altre circostanze, se del caso, e sulle domande di autorizzazione ricevute.»

3. Pagina 9, punto 10) relativo all'articolo 3 *sexies ter*, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014:

*anziché:* «1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 4 *sexdecies*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 4 *septdecies*, paragrafi 1 e 4.»

*leggasi:* «1. È vietato a decorrere dal 24 luglio 2023 dare accesso ai porti e alle chiuse situati nel territorio dell'Unione alle navi che effettuano trasbordi da nave a nave, in qualsiasi punto di un viaggio verso i porti o le chiuse di uno Stato membro, qualora l'autorità competente abbia ragionevoli motivi per sospettare che esse violino i divieti di cui all'articolo 3 *quaterdecies*, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 3 *quindecies*, paragrafi 1 e 4.»

4. Pagina 12, punto 16), lettera d), relativa all'articolo 3 *duodecies*, paragrafo 3 *ter*, del regolamento (UE) n. 833/2014:

*anziché:* «3 ter. Per quanto riguarda i beni di cui ai codici NC inclusi per la prima volta nell'allegato XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 il 24 giugno 2023 e non indicati nei paragrafi 3 e 3 bis del presente articolo, e con l'eccezione dei beni di cui ai codici NC che erano già inclusi nell'allegato XVIII del presente regolamento, per i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano all'esecuzione fino al 25 settembre 2023 di contratti conclusi prima del 24 giugno 2023 o di contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti.»

